



CITTÀ di AVOLA

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

AREA 4

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 84 DEL 23.12.2008.-

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile con Autobotte Comunale è gestito in Economia dal Comune.

L'acqua può essere concessa agli immobili di cui al successivo art.6 per esclusivo uso potabile.

La fornitura è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli previsti nell'atto di assegnazione.

ART.2

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in qualsiasi momento il servizio per sopravvenute circostanze e pertanto declina ogni responsabilità per la mancata erogazione dello stesso.

ART.3

L'utente rimane l'unico responsabile per qualsiasi inconveniente igienico sanitario che potrà verificarsi all'interno dei serbatoi utilizzati per il deposito dell'acqua potabile fornita dal comune.

ART.4

La fornitura viene concessa al richiedente a seguito di apposita istanza, previo nulla osta del Responsabile del Servizio Idrico, sull'istanza, accertati i requisiti di cui al successivo art.6.

ART.5

La fornitura dell'acqua potabile sarà erogata dopo l'ottenimento del nulla osta di cui al precedente articolo e previa presentazione all'ufficio idrico della ricevuta del versamento. La quantità di acqua erogabile non può superare 2 forniture mensili per un massimo di 16mc. Per ogni utenza, potranno essere ammesse deroghe, solo per esigenze straordinarie adeguatamente documentate.

ART.6

La fornitura dell'acqua potabile con autobotte potrà essere effettuata ai locali e agli immobili muniti di concessione edilizia o eventuali richieste di concessioni in sanatoria che ricadono in tutto il territorio comunale e che abbiano comunque i seguenti requisiti:

1. Presenza di scarico fognante in apposito depuratore o in fossa IMHOFF, come da concessione edilizia;
2. Licenza commerciale rilasciata dagli Uffici competenti, nel caso di locale adibito ad attività commerciale;
3. Certificato di agibilità per locali ad uso diverso di quelli indicati nei superiori punti 1. e 2. di questo articolo;

ART.7 TARIFFE

Le tariffe saranno determinate ed eventualmente modificate con provvedimento Sindacale.

ART.8 (Cassato) Giusta delibera C.C. n.84 del 23/12/2008

ART.9

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le vigenti norme regolamentari con esso in contrasto.

ART.10

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990 n.241 deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.11

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° giorno successivo alla ultimazione della pubblicazione.

ART.12

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- 1) Le leggi nazionali e regionali;
- 2) Lo Statuto Comunale.

ART.13

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Avola, lì 23 dicembre 2008